

ESTRATTI DAL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 [19.10.2012 – Supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta ufficiale] – **Convertito in Legge 221** – 17.12.2012 – G.U. 11.01.2013

➔ *I corsivi sono le novazioni apportate dalla Legge di conversione.*

Ulteriori Misure urgenti per la crescita del Paese

SEZIONE VIII – ASSICURAZIONI, MUTUALITÀ E MERCATO FINANZIARIO

Art. 22 – Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

COMMI RELATIVI AL "CONTRATTO BASE"

4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le Imprese assicuratrici – ANIA, *le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative*, **è definito il "contratto base"** di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, **contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso "contratto base"**.

5. Ciascuna Impresa di assicurazione determina liberamente **il prezzo del "contratto base" e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4** e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

6. *L'offerta di cui al comma 5* deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere – ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - **un unico prezzo complessivo** annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi **180 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto.